

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede legislativa</i> . . . . .	Pag. 1
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 1
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i> . . . . .	» 3
AGRICOLTURA (XI):	
<i>Comunicazioni del ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . . . . .	» 4
CONVOCAZIONI . . . . .	» 6
RELAZIONI PRESENTATE . . . . .	» 7

### GIUSTIZIA (IV)

#### IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 19 MAGGIO 1967, ORE 11,55. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

#### DISEGNO DI LEGGE:

« Ordinamento della professione di perito agrario » (3780).

La Commissione inizia la discussione del disegno di legge ed il relatore Bova riferisce favorevolmente suggerendo di affidare ad un Comitato ristretto la revisione degli articoli del testo.

Dopo intervento del deputato Romeo e del Sottosegretario di Stato Misasi, il Presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

### ISTRUZIONE (VIII)

#### IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 19 MAGGIO 1967, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente ERMINI.* — Intervengono: il Ministro della pubblica istruzione, Gui e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Romita.

#### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modifiche all'ordinamento universitario » (2314);

BERLINGUER LUIGI ed altri: « Riforma dell'ordinamento universitario » (2650);

CRUCIANI ed altri: « Modifiche all'ordinamento universitario » (2689);

MONTANTI: « Nuove disposizioni sui corsi a cattedre universitarie » (1183).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, analizzando, senza seguire l'ordine degli articoli del disegno di legge n. 2314, assunto come testo base, un emendamento sostitutivo dell'articolo 12, presentato dai deputati Rosati, Buzzi, Codignola, Magri, Franceschini, Finocchiaro e Calvetti.

Dopo interventi dei deputati: Rosati, il quale illustra l'articolo aggiuntivo concernente la composizione del Consiglio di facoltà e la istituzione di comitati consultivi all'interno delle Facoltà in cui siano previsti più di un corso di diploma o di laurea; Berlinguer Luigi, il quale esprime alcune perplessità soprattutto in merito alla posizione dei professori aggregati e dei professori incaricati in seno al Consiglio di Facoltà ed in merito ai comitati consultivi; Codignola, il quale fornisce ampie ed ulteriori delucidazioni in merito all'emendamento in esame (del quale è cofirmatario) nonché del Presidente e relatore Ermini e del Ministro Gui, i quali esprimono il loro

parere favorevole sull'articolo sostitutivo, non sono accolti due emendamenti presentati, rispettivamente, dai deputati Berlinguer Luigi, Seroni e Rossanda Banfi Rossana, e dai deputati Berlinguer Luigi e Seroni, il primo inteso a sopprimere i commi sesto e settimo del nuovo testo dell'articolo 12, ed il secondo inteso a sopprimere, al nono comma, relativamente alla istituzione dei comitati consultivi, il riferimento alla condizione che all'interno delle Facoltà, in cui gli stessi debbano costituirsi, siano previsti più corsi di diploma o di laurea.

È quindi approvato l'articolo 12 nel seguente nuovo testo:

ART. 12.

*(Facoltà - composizione -  
Comitati consultivi di corso).*

Il Consiglio di Facoltà è composto:

- a) dei professori di ruolo e fuori ruolo;
- b) dei professori aggregati nelle misure previste dal primo comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 585;
- c) di rappresentanti dei professori incaricati;
- d) di rappresentanti degli assistenti di ruolo.

I rappresentanti di cui alle lettere b), c) e d) non possono costituire, complessivamente, più del 70 per cento dei componenti di cui alla lettera a).

Nel caso in cui i componenti della lettera b) siano pari al 50 per cento di quelli della lettera a), il restante 20 per cento viene ripartito in parti uguali tra i componenti di cui alle lettere c) e d). Qualora ne risulti un numero dispari, il posto in più viene attribuito alla categoria più numerosa. Nella ipotesi in cui detto 20 per cento comporti un solo rappresentante, questo viene eletto congiuntamente dai professori incaricati e dagli assistenti di ruolo della Facoltà.

Qualora i componenti di cui alla lettera a) siano in numero inferiore a 9, il numero dei rappresentanti di cui alla lettera b) sarà comunque non superiore al 25 per cento dei componenti di cui alla predetta lettera a), ferma restando la rappresentanza complessiva di cui alle lettere b), c) e d), pari al 70 per cento.

Qualora i componenti di cui alla lettera b) non raggiungano le quote del 50 per cento e del 25 per cento nei casi indicati nei due precedenti commi, i posti di rappresentante non coperti dalla categoria medesima vengono attribuiti alle lettere c) e d), fino a un totale

complessivo delle tre categorie non superiore al 60 per cento dei componenti di cui alla lettera a).

I professori aggregati non votano nelle deliberazioni del Consiglio di facoltà che si riferiscono alla chiamata dei professori di ruolo, o, comunque, alla persona di un professore di ruolo o fuori ruolo.

I professori incaricati e gli assistenti di ruolo non votano nelle deliberazioni dei Consigli di facoltà che si riferiscono alla chiamata dei professori di ruolo e dei professori aggregati o, comunque, alla persona di un professore di ruolo o fuori ruolo o aggregato e nelle deliberazioni relative al conferimento degli incarichi, salvo il caso richiamato dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Il Consiglio di facoltà è integrato da un rappresentante degli studenti regolarmente iscritto ad uno degli ultimi due anni di corso, con voto deliberante, ogni qualvolta si discutano questioni attinenti all'organizzazione dei corsi e al funzionamento didattico della Facoltà. Qualora il numero dei professori di cui alla lettera a) sia superiore a 15, i rappresentanti degli studenti saranno 2.

I rappresentanti di cui alle lettere c) e d) vengono scelti mediante regolare elezione a scrutinio segreto, con le modalità e le garanzie previste dalla presente legge, tra i membri delle rispettive categorie nell'ambito delle Facoltà. Gli assistenti ai quali sia conferito un incarico di insegnamento votano nella categoria dei professori incaricati. Si fa luogo ad elezione anche fra i professori aggregati quando essi superino il limite del 50 per cento previsto dalla citata legge 25 luglio 1966, n. 585, ovvero del 25 per cento nel caso di cui al quarto comma del presente articolo. Nello stesso modo vengono designati i rappresentanti degli studenti. Le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze avvengono ogni anno tra il 15 e il 30 novembre.

Per le questioni riguardanti il funzionamento didattico di specifici corsi di diploma o di laurea sono costituiti, all'interno delle Facoltà in cui siano previsti più di uno di detti corsi, appositi comitati consultivi, composti dei professori di ruolo, aggregati e incaricati provvisti di libera docenza, di ciascun corso, e di due rappresentanti, rispettivamente, degli assistenti e degli studenti.

La costituzione dei comitati consultivi di cui sopra è disposta con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio della Facoltà interessata, udito il Senato accademico.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, il Preside di facoltà dura in carica un triennio accademico e può essere confermato, immediatamente, per un altro triennio.

Il Presidente Ermini, infine, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.20.

## LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 19 MAGGIO 1967, ORE 9,30 — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI*. — Intervengono il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, De' Cocci, e per l'agricoltura, Schietroma.

### DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo » (*Approvato dal Senato*) (3939);

GAGLIARDI ed altri: « Modifiche alla legge 10 ottobre 1962, n. 1484, relativa al Magistrato per il Po » (1237);

DEGAN ed altri: « Modifica alla legge 5 maggio 1907, n. 257, e successive integrazioni » (3745).

All'inizio della seduta il Presidente Alessandrini dà notizia del parere espresso sul disegno di legge dalla Commissione agricoltura e degli emendamenti proposti dalla Commissione stessa.

Il Relatore Rinaldi, replicando quindi agli intervenuti nel dibattito, sottolinea che la difesa del suolo, oltre che presupporre una costante opera dell'uomo, rende necessario un coordinamento degli interventi pubblici, pone in evidenza il rilievo che assume l'attività agricola ai fini della difesa stessa e ritiene errato non continuare a servirsi dell'opera dei consorzi di bonifica, date le esperienze acquisite dai consorzi stessi.

Dopo aver rilevato che lo stesso carattere transitorio attribuito dal Governo al disegno di legge in esame conferma la sua volontà di pervenire ad un provvedimento organico in materia, auspica la revisione delle competenze per territorio per quel che concerne la regolamentazione delle acque, facendo riferimento a tale proposito ai bacini idrografici, ritiene che la proposta di legge n. 3745 possa costituire il principio ispiratore della futura

legge organica ed afferma che gli stanziamenti previsti dal disegno di legge vanno rapportati al carattere transitorio del provvedimento.

Afferma quindi che il problema del trattamento in servizio del personale indicato all'articolo 6 del disegno di legge deve essere attentamente valutato anche in riferimento alle possibili ripercussioni di una disposizione in tal senso, sottolinea che nell'affrontare il problema della regolamentazione delle acque debbono tenersi presenti tutte le possibili forme di utilizzazione di queste ultime, rileva che i problemi della difesa costiera potranno essere affrontati più opportunamente con la futura legge organica, mentre si sta già provvedendo per i « murazzi » di Venezia, e che la questione di sistemi adeguati di allarme in caso di pubblica calamità va considerata nel più ampio contesto della difesa civile.

Conclude affermando che nella realizzazione degli interventi pubblici per la regolamentazione delle acque devono tenersi presenti criteri ampiamente precauzionali, dichiarando di concordare sulla esigenza della ricomposizione fondiaria ed auspicando l'approvazione del disegno di legge.

Il Sottosegretario De' Cocci, dopo aver accennato alla molteplicità delle cause che hanno determinato recenti calamità, sottolinea l'impegno con il quale si sono affrontati e si affrontano i numerosi problemi connessi alla difesa del suolo, per giungere ad un riassetto generale del territorio nel quadro della politica di programmazione e come presupposto della stessa pianificazione urbanistica.

Rileva quindi che con il disegno di legge in esame si provvede anche allo stanziamento delle somme necessarie per opere di manutenzione e che si predispongono finanziamenti sia per la realizzazione di opere idrauliche agrarie che di difesa del suolo, e sottolinea che il giudizio sull'operato dei consorzi di bonifica non può essere aprioristicamente negativo.

Conclude rilevando la necessità di assumere scelte prioritarie per quanto concerne le opere da eseguire, con particolare riferimento alla difesa delle città, affermando che la difesa del suolo coinvolge complessi problemi come quelli della disponibilità di personale adeguato, oltre che problemi organizzativi e finanziari, sottolineando l'esigenza di un coordinamento unitario, entro cui devono operare le regioni, della politica degli interventi per la difesa del suolo, rilevando che il disegno di legge ha solo carattere transitorio e che sotto questo aspetto devono essere considerati gli

stanziamenti in esso disposti, mentre più ampi finanziamenti sono previsti nel programma quinquennale di sviluppo economico, ed auspicando infine che il disegno di legge venga approvato con gli emendamenti migliorativi strettamente necessari.

Il Sottosegretario Schietroma si riserva di intervenire in sede di esame degli articoli.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

### AGRICOLTURA (XI)

VENERDÌ 19 MAGGIO 1967, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente*, SEDATI. — Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Restivo e il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Schietroma.

#### COMUNICAZIONE DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Il Ministro Restivo, dopo aver sottolineata l'importanza dei periodici incontri con la Commissione sui problemi del mercato agricolo comune, dichiara che l'incontro odierno è dedicato ai problemi connessi all'attuazione del meccanismo di intervento previsto dai regolamenti comunitari per il mercato del grano duro, che interessa moltissimi produttori italiani.

La questione del grano duro fu affrontata in sede comunitaria sin dal dicembre 1963, allorché il Consiglio dei Ministri della CEE decise di fissare per tale prodotto una integrazione di lire 2.172 il quintale, pari alla differenza fra il prezzo minimo garantito, che è di lire 9.062, e il prezzo di intervento, che è di lire 6.890. Ciò nella duplice direttiva di assicurare da un canto un determinato livello dei prezzi, remunerativi per i produttori, e di garantire dall'altro vantaggi alla collettività consumatrice, consentendo una opportuna diminuzione del prezzo della pasta al consumo. L'integrazione fu fissata in applicazione al regolamento sui cereali n. 19 del 1962. Con tale meccanismo il produttore ha diritto alla integrazione e può commerciare il suo prodotto ad un livello che si attesta fra un minimo di lire 6.890, che è il prezzo di intervento, e quello di 7.700 lire che il prezzo di entrata o di soglia, fissato per l'importazione al netto della integrazione. In sostanza, il produttore italiano riceverà il prez-

zo di intervento e l'integrazione (lire 9.062) e dovrà tendere a colmare il divario con il prezzo (lire 9.872) al quale potrà essere commercializzato il grano importato.

Il problema che si impone al Governo italiano riguarda l'adozione del sistema che consente di erogare l'integrazione comunitaria di 2.172 lire al quintale di grano duro.

Un primo sistema potrebbe consentire l'erogazione dell'integrazione direttamente all'avente diritto sulla base della denuncia di superficie e di produzione (sulla necessità di una denuncia della superficie seminata il Ministro ha annunciato l'emanazione di un decreto sottoposto in data odierna al Consiglio dei ministri). Ma tale sistema, che appare idoneo sul piano teorico, diviene di difficile realizzazione sul piano pratico, in quanto si dovrebbe verificare direttamente la veridicità delle dichiarazioni del gran numero di aziende produttrici, bloccandone la disponibilità del prodotto, mentre la stessa corresponsione della integrazione verrebbe necessariamente ritardata.

Un secondo sistema, che potrebbe fungere da correttivo del primo, vedrebbe associata la denuncia di superficie e quella di produzione alla valutazione dei rendimenti medi per zona. L'integrazione verrebbe corrisposta sulla base di un indice di resa media. Tale sistema presenterebbe però l'inconveniente di premiare il produttore che si è meno impegnato o che ha realizzato una media di produzione aziendale più bassa e di penalizzare gli agricoltori che hanno prodotto di più.

Un terzo sistema da segnalare sarebbe quello più radicale: portare tutto il prodotto all'organismo di stoccaggio, che pagherebbe l'integrazione. Tale sistema priverebbe il produttore della possibilità di utilizzare quella fascia di prezzi (tra lire 9.062 e lire 9.800 circa) che invece può realizzare commercializzando il prodotto sul mercato. Il sistema comporta anche problemi di controllo non facili a risolversi.

Un quarto sistema prevederebbe la corresponsione dell'integrazione attraverso i molini. Il produttore di grano potrebbe ricevere dal molino il prezzo pieno. Ma tale sistema crea però notevoli preoccupazioni nei produttori agricoli che vedrebbero affidate tali importanti funzioni a talune categorie intermedie.

Un quinto sistema potrebbe prendere a base le due denunce, di superficie e di produzione, come elementi di controllo, lasciando il produttore libero di scegliere tra vari

modi di comportamento: portare la produzione direttamente all'organismo di intervento e spuntare il prezzo minimo garantito (9072 lire); attendere l'accertamento della pubblica amministrazione per poi ricevere l'integrazione (e ciò può valere specie per il grano duro destinato all'autoconsumo); portare il grano all'ammasso volontario col vantaggio di poter spuntare quotazioni più remunerative nella fascia dei prezzi.

Il Ministro conclude affermando che, se è vero che non esiste un sistema ideale, bisogna tener conto della esperienza fatta nel pagamento dell'integrazione per l'olio di oliva attraverso l'AIMA, di cui tuttavia deve essere impegno rendere più efficienti le strutture periferiche per assicurare crescente tempestività alla sua opera. Comunque invita la Commissione ad una valutazione realistica del problema, che formi la base di una scelta responsabile.

Il Presidente ringrazia il Ministro per l'ampia esposizione fatta del problema, sottolineandone la rilevante importanza per la nostra economia.

Il deputato Ferrari Riccardo dichiara che è opportuno per gli agricoltori avere la possibilità di scegliere liberamente un meccanismo ai fini di ottenere l'integrazione. I difetti di un sistema possono essere corretti per via. Comunque ritiene che con l'ammasso volontario i produttori potranno spuntare i prezzi più alti.

Il deputato Marras si chiede se la diminuzione del prezzo del grano comporterà — come dovrebbe accadere — una diminuzione del prezzo al consumo della pasta, auspicando interventi del Governo in tal senso.

Il deputato De Leonardis afferma che l'attuazione del nuovo sistema di erogazione della integrazione non può non tener conto della esperienza già fatta per l'olio. Si impone per il grano duro l'accertamento della produzione, ma è nella fissazione delle modalità di erogazione che occorre essere in grado di predisporre e utilizzare un meccanismo che dia subito l'integrazione. L'aver tolta la possibilità agli enti assuntori di anticipare il prezzo pieno ai produttori di olio di oliva ha portato le note difficoltà e non ha agevolato la stessa diminuzione del prezzo dell'olio al consumo.

Contesta che il sistema dell'erogazione tramite i molini favorisca i produttori e dichiara che il sistema articolato, cui il ministro si è dichiarato favorevole, gli appare sufficientemente idoneo.

Segnala quindi il problema dei grani semiduri e richiama l'attenzione del Governo sul problema della libera circolazione nell'area MEC della pasta.

Sottolinea infine la opportunità di semplificare il meccanismo di erogazione della integrazione, che dovrebbe essere considerato danaro comunitario e quindi sottoponibile a norme e controlli meno restrittivi. In tale quadro si impone anche il problema di attrezzare e meccanizzare gli uffici provinciali per la alimentazione.

Il deputato Miceli affaccia anch'egli la preoccupazione che la diminuzione del prezzo del grano duro possa non ripercuotersi a favore dei consumatori di pasta, che sono i più poveri. Pertanto occorre che in sede CIP vengano fissati i prezzi della farina e della pasta da grano duro, che tengano conto di tale diminuzione.

Per quanto riguarda il sistema delle denunce, prende atto che il Governo si è reso conto della necessità di una precisa statistica della produzione. Tale metodo va seguito per tutta la produzione agricola, cosicché il sistema della denuncia e dell'accertamento potrà consentire una rilevazione precisa, che permetterà ogni forma di accertamento avvenire.

Sottolinea quindi che tra gli enti assuntori previsti per gli ammassi volontari è la Federconsorzi che ha le attrezzature più adeguate, perché da anni ha svolto questa attività. Pertanto dopo la denuncia, il produttore, a suo parere, dovrà ricevere il prezzo pieno solo dopo l'accertamento (che può essere anche presuntivo o partita per partita). Il che significa che solo l'accertamento della produzione ad opera degli ispettorati deve essere il presupposto per l'erogazione della integrazione.

Il deputato Magno, dopo aver detto che il controllo sul prezzo della pasta può essere abbastanza semplice, dato che la categoria dei pastificatori non è vasta, dichiara che il sistema proposto presenta inconvenienti, perché l'accertamento risulta difficile anche presso i magazzini di ammasso. A suo parere, il pagamento immediato della integrazione da parte dell'ente assuntore non consente la possibilità di un accertamento effettivo della produzione. Propone che, sulla base delle denunce, si faccia riferimento alla media della produzione per zone, provvedendo ad accertamenti effettivi anche attraverso i comuni, mentre si deve provvedere ad attrezzare gli Ispettorati per l'alimentazione e ad assicurare una semplificazione della procedura.

Il deputato Poerio chiede infine chiarimenti su talune produzioni di grano duro, su certe vendite di grano che avvengono sul fondo e su atipici pagamenti in natura, in uso nel meridione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

## CONVOCAZIONI

### COMMISSIONI RIUNITE

(I Affari costituzionali e X Trasporti)

**Martedì 23 maggio, ore 17.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione del disegno di legge:*

Disposizioni varie riguardanti l'organizzazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (3415-ter);

— Relatori: Mattarella, *per la I Commissione*; Mancini Antonio, *per la X Commissione* — (*Parere della V Commissione*).

### IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

**Martedì 23 maggio, ore 17.**

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:*

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3846);

BASSO ed altri: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (996);

BOZZI ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1120);

GUIDI ed altri: Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1231);

MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1744);

— Relatore: Martuscelli — (*Parere della I e della V Commissione*).

*Seguito dell'esame delle proposte di legge:*

VIZZINI ed altri: Abrogazione dell'articolo 553 del Codice penale e modifiche agli articoli 112 e 114 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 2 del regio decreto-legge 31 maggio 1946, n. 561, per quanto riguarda i divieti alla propaganda anticoncezionale (3000);

PERINELLI ed altri: Abrogazione del divieto stabilito dall'articolo 553 del Codice penale (1164);

— Relatore: Martuscelli — (*Parere della II e della XIV Commissione*).

### XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

**Martedì 23 maggio, ore 10.**

IN SEDE REFERENTE.

*Parere sul disegno di legge:*

Ordinamento della professione di perito agrario (3780) — (*Parere alla IV Commissione*) — Relatore: Ferraris Giuseppe.

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Pene per i trasgressori delle norme di polizia forestale (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (3905) — Relatore: Loreti — (*Parere della IV Commissione*).

*Discussione dei disegni di legge:*

Copertura degli oneri relativi all'approvvigionamento granario agevolato del territorio di Trieste (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4025) — Relatore: Armani — (*Parere della V Commissione*);

Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli (3996) — Relatore: Prearo — (*Parere della V e della XII Commissione*).

### XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria)

**Martedì 23 maggio, ore 10.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Seguito della discussione della proposta di legge:*

CERVONE e LETTIERI: Norme per la vendita al pubblico degli alimenti surgelati (3052) —

Relatore: Girardin — (*Parere della I e XIV Commissione*).

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (3442) — Relatore: Merenda — (*Parere della I, V e X Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

*Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:*

Tutela della libertà di concorrenza (1616); MALAGODI ed altri: Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato (1907); — Relatore: Radi — (*Parere della IV, V e VI Commissione*).

### **XIII COMMISSIONE PERMANENTE**

(Lavoro)

**Martedì 23 maggio, ore 11.**

IN SEDE LEGISLATIVA.

*Discussione della proposta di legge:*

ZANIBELLI e PATRINI: Integrazione e modificazioni alla legge 18 agosto 1962, n. 1357, sul riordinamento dell'Ente nazionale di assi-

stenza e previdenza dei veterinari (ENPAV) (3368) — Relatore: Del Castillo — (*Parere della IV e della XIV Commissione*).

*Seguito della discussione del disegno di legge:*

Modifica dell'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive (3836) — Relatore: Fada — (*Parere della IV Commissione*).

### **RELAZIONI PRESENTATE**

*Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio:*

*Sulla domanda:*

Contro il deputato Manco, per il reato di cui: *a)* all'articolo 337 del Codice penale (resistenza a pubblico ufficiale); *b)* all'articolo 341, primo ed ultimo capoverso, del Codice penale (oltraggio a pubblico ufficiale) (Doc. II, n. 84) — Relatore: Palazzolo.

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

*Licenziato per la stampa alle ore 19,30.*